



Spett.le
C l i e n t e
Sua sede

Circolare n. 8 del 28 aprile 2020

OGGETTO: MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE SANITARIA – PROTOCOLLO AZIENDALE

Di seguito comunichiamo le misure obbligatorie per il contrasto del contagio e il controllo epidemiologico che le azienda sono tenute ad applicare in conseguenza della ripresa dell'attività aziendale, o della sua continuità, anche in occasione dell'accesso ai locali per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative, manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.

Ricordiamo che per tali attività è obbligatoria la comunicazione al Prefetto, anche in caso di attività residuali inerenti la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Ricordiamo che rientrano fra le attività permesse, previa comunicazione al Prefetto:

- 1) le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei settori di cui all'allegato 3 del D.P.C.M., nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12.06.1990 n. 146;
- 2) le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione possa derivare un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti;
- 3) le attività delle aziende industriali operanti nel settore dell'aerospazio e della difesa, nonché delle altre attività aventi rilevanza strategica nazionale.

Anche alla luce di quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020, inerente l'imminente ripresa dell'attività di talune attività produttive e commerciali, le aziende dovranno effettuare la valutazione e la gestione dei rischi, la formazione, l'informazione, la sensibilizzazione, la comunicazione e il monitoraggio nel tempo, anche nell'ottica di un miglioramento continuo dell'organizzazione del lavoro.

Le linee guida sono contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" firmato il 14 marzo 2020 e aggiornato in data 24 aprile 2020, qui allegato (1).

La nuova versione tiene conto dell'evoluzione dell'emergenza in corso e, pur confermando tutti i punti del precedente protocollo, aggiunge nuove disposizioni, imponendo inoltre la sospensione delle attività che non risultano in regola con le norme in materia di sicurezza.

È necessario quindi che la prosecuzione o la ripresa delle attività produttive possano avvenire soltanto nel rispetto di adeguati livelli di protezione, come già previsto in precedenza, in assenza dei quali è prevista la sospensione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Fondamentale è l'informazione e la formazione dei lavoratori, con il coinvolgimento fattivo del RSPP, del Medico del Lavoro e del Consulente alla sicurezza.

Il protocollo di sicurezza regola in particolare:

1. Ingresso in azienda e la collaborazione tra committenti e imprese;
2. Sanificazione periodica, straordinaria e utilizzo delle DPI (mascherine, guanti, ecc.) nei luoghi comuni;
3. Distanziamento sociale;
4. Direttive e coinvolgimento del Medico del Lavoro e la gestione dei lavoratori vulnerabili.

Al riguardo alleghiamo (2a 2b) la nota 149 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, completa di check list e materiale informativo che offre valide indicazioni e prassi per la gestione del protocollo aziendale. Consigliamo anche di consultare il documento tecnico Inail del 23 aprile 2020 pubblicato sul sito istituzionale.

In sintesi:

- L'ingresso dei lavoratori precedentemente affetti da covid-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione, da parte dello stesso, avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Nel caso di lavoratori dipendenti da aziende esterne, che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
- L'azienda committente è tenuta a fornire all'impresa appaltatrice, la completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale, e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
- Sanificazione periodica e straordinaria dei locali e utilizzo delle mascherine in tutti i luoghi comuni, inoltre: "nelle aree geografiche a maggiore epidemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 (Ministero della Salute)", che alleghiamo (3), in quanto fornisce utili e pratiche indicazioni riguardo le precauzioni minime e le tutele sanitarie generali.
- Indipendentemente dai dispositivi di protezione individuali adottati dall'azienda (ad esempio: mascherine filtranti, facciali, ffp), negli spazi comuni sarà obbligatorio utilizzare le mascherine chirurgiche, oltre a contingentare gli ingressi nei luoghi comuni (accessi, area break, corridoi).
- È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali

Il Protocollo, anche nella nuova versione del 24 aprile, conferma la precedente previsione e integra con le indicazioni dei DPCM fin qui succedutisi, ovvero la rimodulazione dei turni di lavoro e l'utilizzo dello smart working in tutti i casi in cui ciò sia possibile, e nello specifico così dispone: "il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause)".

Il ruolo del Medico del Lavoro

Di particolare rilievo è il ruolo del Medico del Lavoro, figura fondamentale nella predisposizione delle procedure e nelle prassi da attuare in azienda, per la gestione del rischio e per garantire la salute dei lavoratori.

Il Medico del Lavoro inoltre ha un ruolo chiave nella riapertura delle attività e nella gestione dei lavoratori vulnerabili, ovvero coloro in particolari condizioni di salute, patologie pregresse o considerati “fragili” a seguito della contrazione del covid-19.

Infatti il Medico del Lavoro, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, suggerirà l'adozione di eventuali mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, sarà inoltre chiamato alla definizione di particolari procedure per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19 o comunque soggiacenti a condizioni di vulnerabilità (ad esempio, disabili, ecc.).

n.b. “il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter) - anche per valutare profili specifici di rischiosità - e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia”.

Il protocollo prevede poi l'aggiornamento periodico delle procedure di sicurezza e prevenzione sanitaria aziendali, in collaborazione con il Medico del Lavoro e con il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza.

Questionario ATS Insubria:

Alleghiamo il questionario (4a) predisposto da ATS Insubria per la Provincia di Como, completo della lettera di accompagnamento (4b), che dovrà essere predisposto dalle Aziende, con la collaborazione del Medico del Lavoro, del RSPP e del RLS, e inviato **entro giovedì 30 aprile 2020** (vedi allegato “ATS Insubria – comunicazione e per completezza “misure di prevenzione” (4c)).

Tale comunicazione è prevista per le aziende che hanno già ripreso l'attività (con denuncia preventiva alla Prefettura) e per quelle che non hanno sospeso l'attività perché consentita dai DPCM emessi finora.

L'ATS Insubria precisa che, a campione e con priorità in caso di mancato riscontro, saranno disposte le verifiche ed i controlli ispettivi.

Le aziende che hanno trasmesso la denuncia di ripresa attività alla Prefettura, ex. art. 2 del DPCM del 10/04/2020, dovrebbero aver ricevuto questa comunicazione all'indirizzo mail indicato nella medesima denuncia – si raccomanda quindi di adempiere a questo obbligo informativo.

Teniamo in ultimo a dare delle indicazioni più specifiche riguardo le attività di pulizia, di disinfezione e di sanificazione, così come disciplinate dalla Legge 82/1994 e dal Decreto n. 274/1997:

Attività di pulizia:

Procedimenti e operazioni per la rimozione di polvere e sporcizia da superfici, oggetti ed ambienti.

Attività di disinfezione:

Procedimenti e operazioni per rendere sani gli ambienti, tramite la distruzione e l'eliminazione di microrganismi patogeni.

Attività di sanificazione:

Procedimenti e operazioni per rendere sani gli ambienti, mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione, ovvero tramite il controllo e il miglioramento delle condizioni microclimatiche relativamente alla temperatura, all'umidità, alla ventilazione e all'illuminazione.

Per le attività di sanificazione sono necessari specifici requisiti e capacità tecnico-organizzativo, oltre ai requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 2 del Decreto n. 274/1997. In teoria tali operazioni potrebbero essere effettuate dal personale dipendente soltanto se formato, informato e addestrato per il rischio chimico e biologico dovuto all'attività specifica e all'utilizzo delle attrezzature speciali – l'effettuazione di tali operazioni implicano un nuovo rischio per l'azienda con adeguamento del DVR e denuncia all'INAIL per l'aggiornamento tariffario.

La già ricordata Circolare n. 5443 prevede che le operazioni di pulizia debbano essere effettuate giornalmente e alla fine del turno di lavoro, ma non specifica la frequenza delle operazioni di sanificazione, che comunque, a rigore di logica, dovranno essere effettuate prima della ripresa dell'attività, in conseguenza del DPCM del 26 aprile 2020 - sia in caso di attività soggetta a preventiva comunicazione prefettizia, sia dalle aziende che hanno potuto continuare la loro attività - Sarà poi necessario concordare con il Medico del Lavoro, con RSPP e RLS una pianificazione periodica per tali operazioni.

Le operazioni di sanificazione sono comunque obbligatorie, come già ricordato, nel caso in cui fossero stati accertati casi di contagio presso l'azienda.

Rimandiamo all'allegata Circolare (3) per le specifiche istruzioni tecniche riguardanti la sanificazione.

Per le Imprese Edili il Ministero delle Infrastrutture e del Lavoro hanno sottoscritto un nuovo protocollo per il contrasto e il contenimento epidemiologico con le Parti sociali (sindacali e datoriali) il passato 24 aprile. Nello specifico si tratta delle linee guida da osservare per la gestione sanitaria nei cantieri per la sicurezza dei lavoratori, obbligatori sia per i committenti principali, sia per i subappaltatori e subfornitori. Alleghiamo (5) il testo completo del Protocollo e per le necessarie informazioni aggiuntive rimaniamo a quanto già emesso in argomento da ANCE.

Di seguito i link utili per le specifiche riguardanti le DPI e le procedure pubblicati dall'INAIL:

CONOSCERE IL RISCHIO:

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html>

GUANTI:

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-emergenza-coronavirus-tutorial-guanti.html>

MASCHERINE:

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-emergenza-coronavirus-tutorial-maschere-facciali.html>

VIDEO COMPLETO:

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html>